

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

(4) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni sui Fondi strutturali⁽⁵⁾, sono stati completamente riveduti i meccanismi di funzionamento delle politiche strutturali, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000; che le azioni strutturali in questione rientrano nei mezzi e compiti di cui all'articolo 2 di detto regolamento; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca⁽⁶⁾ e sostituirlo con un nuovo regolamento che preveda in particolare le modalità necessarie per una transizione che eviti un'interruzione delle azioni strutturali,

(1) considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 33 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽⁴⁾, contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento stabile e razionale delle medesime, dall'altro;

(2) considerando che le azioni strutturali nella pesca e nell'acquacoltura devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati dall'articolo 100 del trattato;

(3) considerando che l'integrazione delle azioni strutturali in questione nel dispositivo operativo dei Fondi strutturali nel 1993 ha migliorato la sinergia delle azioni comunitarie ed ha permesso di contribuire in modo più coerente al rafforzamento della coesione economica e sociale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: «settore») concorrono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità:

a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1.